

## **Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

### **Art. 34**

*(Ammissione degli elettori al voto)*

**1.** Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:

**a)** esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;

**b)** in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;

**c)** attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

**2.** In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

**3.** Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

**4.** Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

(1)

Note:

**1** Comma 4 sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 19/2013